

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6093 del 22/11/2018
Oggetto	L.R. 17 Agosto 1988 , n. 32. AUTORIZZAZIONE ALLA SUB-CONCESSIONE DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COLTIVAZIONE DELLE CONCESSIONI DI ACQUE MINERALI E TERMALI DENOMINATE "SORGENTI DELLA FRATTA" E "TEMPORANEA DELLA FRATTA" UBICATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BERTINORO, LOCALITA' FRATTA, PROVINCIA DI FORLI'-CESENA.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6376 del 22/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno ventidue NOVEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 17 Agosto 1988 , n. 32 – AUTORIZZAZIONE ALLA SUB-CONCESSIONE DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COLTIVAZIONE DELLE CONCESSIONI DI ACQUE MINERALI E TERMALI DENOMINATE "SORGENTI DELLA FRATTA" E "TEMPORANEA DELLA FRATTA" UBICATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BERTINORO, LOCALITA' FRATTA, PROVINCIA DI FORLI'-CESENA.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visti:

- il R.D. 29 Luglio 1927 n.1443, la Legge 07 Novembre 1941 n.1360, il D.P.R. 28 Giugno 1955 n.620 ed il D.P.R. 18 Aprile 1994 n.382, Disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti la ricerca e la coltivazione di giacimenti minerali di interesse nazionale e di interesse locale;
- la Legge Regionale 17 Agosto 1988 n.32 *"Disciplina delle acque minerali e termali qualificazione e sviluppo del termalismo"*;
- il D.lgs 6 Settembre 2011 n.159 e s.m.i in materia antimafia;

Visti inoltre

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- **Vista** la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Atteso che nel Comune di Bertinoro, località Fratta, sono attive le seguenti concessioni di acque minerali e termali:

- "Sorgenti della Fratta", rilasciata in perpetuo con Decreto del Ministro Segretario di Stato per le Corporazioni del 28 Maggio 1931 registrato alla Corte dei Conti al n.3 Corporazioni Foglio 305;
- "Temporanea della Fratta" rilasciata con Decreto del Ministro Segretario di Stato per le Corporazioni del 15 Luglio 1932 registrato alla Corte dei Conti al n.2 Corporazioni, Foglio 163,. Tale concessione, come stabilito con successivi provvedimenti, ha scadenza 14 luglio 2020;

Dato atto che tali concessioni sono state oggetto di successivi trasferimenti di titolarità ed ad oggi sono intestate a Nuova Saltemi S.p.a. con sede legale in Bagno di Romagna (FC) Piazza Ricasoli n.15, C.F./P.IVA 00542530407, come risulta dalla Determina n. 1059 del 14/05/2012 (Prot. Prov.le n. 49979 del 15/05/2012) rilasciata dalla Provincia di Forlì – Cesena ove sono state riportate anche le condizioni e prescrizioni da rispettare da parte del concessionario;

Atteso che la Società Nuova Saltemi s.p.a. è titolare del ramo d'azienda "Gran Hotel Terme della Fratta", ubicato in Comune di Bertinoro, località Fratta, Via Loreta n. 238, che include la gestione dello stabilimento termale ove sono utilizzate le acque termali prelevate dai pozzi situati entro le concessioni sopra richiamate;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di acque minerali e termali;

Dato atto che la Società Nuova Saltemi s.p.a, con Nota acquisita da Arpae al PGFC/2018/1570 del 29/01/2018, ha comunicato che:

- in data 11/01/2018 con atto notarile Avv. Marco Maltoni (Repertorio n. 32088 Raccolta n. 21.214) è stata costituita dalla Società Nuova Saltemi s.p.a una Società a Responsabilità Limitata Unipersonale denominata Termegest s.r.l. a socio unico con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Loreta n°238 , C.F./P.IVA 04366850404;
- in data 24/01/2018 la Società Nuova Saltemi s.p.a. ha sottoscritto con la Società Termegest s.r.l. un contratto di affitto di rami d'azienda alberghiera termale, come da Atto autenticato dal Notaio, Avv. Marco Maltoni, rep. 32137/21250 registrato a Forlì il 07/02/2018 al n° 1017, depositato al registro Imprese della Camera di Commercio della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini il 07/02/2018 ed iscritto in data 12/02/2018; tale contratto, come da art. 11 dello stesso, ha durata pari a 5 anni a decorrere dal 01 febbraio 2018 (pertanto fino al 31/01/2023), con facoltà di tacito rinnovo e riguarda anche il ramo d'azienda "Gran Hotel Terme della Fratta", comprensivo della gestione dello stabilimento termale;

Dato atto che l'art.8bis comma 1 della L.R. 32/1988, come modificata con L.R. 11/2018 del 27/07/2018, dispone:

"Previa autorizzazione dell'autorità competente e nell'ambito della durata della concessione, il concessionario può sub concedere in tutto o in parte l'attività di coltivazione oggetto della stessa:

a) a un altro soggetto economico, nell'ambito di un contratto di affitto di ramo di azienda riguardante l'attività per la quale la concessione è stata rilasciata, per la durata corrispondente a quella del contratto di affitto;

b) a un soggetto controllato che eserciti l'attività per la quale la concessione è stata rilasciata nell'ambito di un assetto organizzativo multilivello o di gruppo";

Atteso che in data 28/08/2018 la Società Nuova Saltemi s.p.a ha presentato ad Arpae-Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Forlì – Cesena, ai sensi dell'art. 8 bis della L.R. 32/1988, istanza di autorizzazione alla sub concessione delle sopra richiamate concessioni a favore di Termegest s.r.l., acquisita al PGFC/2018/13645, come successivamente volontariamente integrata in data 08/10/2018 con Nota acquisita da Arpae al PGFC/2018/17339;

Vista la documentazione di merito prodotta a corredo dell'istanza sopraccitata come successivamente volontariamente integrata;

Dato atto che con Nota di Arpae PGFC/2018/17922 del 17/10/2018 è stata data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt.7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i., ove è stato anche richiesto *"di trasmettere copia registrata del contratto di affitto di ramo d'azienda alberghiero termale modificato sulla base dell'istanza presentata";*

Atteso che, a seguito di quanto richiesto con Ns. Nota PGFC/2018/17937 del 17/10/2018, è stato pubblicato apposito avviso, unitamente all' istanza presentata, all'Albo Pretorio del Comune di Bertinoro dal 19 Ottobre 2018 al 2 Novembre 2018, come da referto di pubblicazione (Prot. Com.le 20814 del 06/11/2018, acquisito da Arpae al PGFC/2018/18910) e in tale periodo non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;

Dato atto che in data 30/10/2018 con Nota acquisita al PGFC/2018/18626 è stato trasmessa, così come richiesta, integrazione al suddetto contratto di affitto modificato sulla base dell'istanza presentata,

autenticato in data 25/10/2018 dal Notaio, Avv. Marco Maltoni, registrato a Forlì il 29/10/2018 al n° 7765;

Atteso che l'art.8bis, comma 2 e 3 della L.R. 32/1988, come modificata con L.R. 11/2018 del 27/07/2018, dispone:

“2. La sub concessione è autorizzata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il sub concessionario deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti tecnici ed economici necessari per il rilascio della concessione; il possesso dei requisiti tecnici ed economici può essere soddisfatto anche avvalendosi dei requisiti del concessionario, in base ad apposito impegno espresso da quest'ultimo nell'atto di sub-concessione;

b) l'utilizzo delle acque da parte del sub concessionario deve avvenire nel rispetto dell'articolo 26 della presente legge.

3. Il sub concessionario assume gli obblighi previsti dalla normativa in materia e dall'atto di concessione relativi alle prescrizioni per l'esercizio dell'attività di coltivazione, nonché l'obbligo di corrispondere i diritti proporzionali di cui all'articolo 16 e il canone di cui all'articolo 16 bis della presente legge, fermo restando che il concessionario è obbligato solidalmente con il sub concessionario nei confronti dell'amministrazione alla quale sono dovuti tali oneri”;

Tenuto conto che, come risulta dall'istanza di autorizzazione alla sub concessione e nella documentazione ad essa allegata, la Soc. Termegest s.r.l. :

- si impegna a rispettare le prescrizioni e condizioni contenute nella normativa in materia e nei relativi atti di concessione, proseguendo lo sfruttamento del giacimento secondo il progetto di coltivazione e il programma dei lavori già autorizzato;
- si impegna all'esercizio diretto della sub concessione;
- possiede i requisiti tecnici ed economici adeguati all'attività da intraprendere;

Vista la richiesta di informazione antimafia inviata alla banca dati nazionale antimafia in data 16/10/2018 ai sensi dell'art. 91 comma 7 del D.lgs 159/2011 e s.m.i.;

Rilevato che a tutt'oggi non risulta pervenuto riscontro alla suddetta richiesta di informazione antimafia;

Tenuto conto, secondo quanto stabilito dall'art.92 comma 3 del D.lgs 159/2011 in merito ai termini per il rilascio dell'informazione antimafia secondo il quale *“3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”;*

Ritenuto nel caso della presente istanza di procedere in regime d'urgenza anche in assenza dell'informazione antimafia, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.lgs 159/2011 e s.m.i., al fine di rispettare i tempi del procedimento precisando che la scrivente Agenzia procederà alla revoca del presente atto qualora l'esito della verifica di cui all'art. 91, comma 7 del D.lgs 159/2011 e s.m.i. attesti la sussistenza di cause interdittive;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si ritiene di autorizzare la Società Nuova Saltemi s.p.a a sub concedere l'esercizio dell'attività di coltivazione delle concessioni "Sorgenti della Fratta" e "Temporanea della Fratta" alla Società Termegest s.r.l.;

Atteso che, a seguito del rilascio della presente autorizzazione, il concessionario dovrà procedere a redarre apposito atto/i di sub concessione conformemente a quanto stabilito nel presente provvedimento. L'atto di sub concessione dovrà poi essere trasmesso ad Arpae, al Comune di Bertinoro, all'Azienda A.U.S.L. di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica, nonché per opportuna conoscenza agli altri Enti a cui viene trasmesso il presente provvedimento;

Tenuto conto della validità temporale delle concessioni nonché del contratto di affitto di ramo d'azienda sopra richiamato e precisamente:

- relativamente alla concessione perpetua "Sorgenti della Fratta", la sub concessione avrà durata fino alla scadenza del contratto di affitto del ramo d'azienda e comunque per un periodo non superiore ad anni 30 a far data dall'atto di sub concessione;
- relativamente alla concessione "Temporanea della Fratta", la sub concessione avrà durata fino alla scadenza della stessa ossia fino al 14/07/2020. Nel caso di richiesta di rinnovo della concessione, fino al rilascio del provvedimento di rinnovo stesso, per consentire continuità alla sub concessione potrà essere richiesta l'autorizzazione alla prosecuzione. Detta prosecuzione avrà carattere del tutto temporaneo e non potrà far sorgere alcun diritto, interesse o aspettativa giuridicamente tutelata al rinnovo in capo al concessionario uscente, né alcun indennizzo o onere di qualsiasi natura a carico dell'Agenzia nel caso in cui, a seguito dell'espletamento della procedura comparativa cui l'istanza di rinnovo è sottoposta, il concessionario uscente non dovesse risultare destinatario del provvedimento di rinnovo medesimo.

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge 241/90;

Dato atto la responsabile del procedimento Milena Lungherini in riferimento al procedimento di che trattasi, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

Tutto ciò premesso e su proposta del responsabile del procedimento:

DETERMINA

1. la Società Nuova Saltemi S.p.a. con sede legale in Bagno di Romagna (FC) Piazza Ricasoli n.15, C.F./P.IVA 00542530407, titolare delle Concessioni di Acque Minerali denominate "Sorgenti della Fratta" e "Temporanea della Fratta" è autorizzata a sub-concedere l'esercizio dell'attività di coltivazione delle concessioni medesime alla Società Termegest s.r.l. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Loreta n°238 , C.F./P.IVA 04366850404 alle stesse condizioni e prescrizioni previste nella Determina n. 1059 del 14/05/2012 (Prot. Prov.le n. 49979 del 15/05/2012) rilasciata dalla Provincia di Forlì – Cesena.
2. a seguito del rilascio della presente autorizzazione, il concessionario dovrà procedere a redarre apposito atto/i di sub concessione conformemente a quanto stabilito nel presente provvedimento. L'atto di sub concessione dovrà poi essere trasmesso ad Arpae, al Comune di Bertinoro, all'Azienda A.U.S.L. di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica, nonché per opportuna conoscenza agli altri Enti a cui viene trasmesso il presente provvedimento.
3. relativamente alla concessione perpetua "Sorgenti della Fratta", la sub concessione avrà durata fino alla scadenza del contratto di affitto del ramo d'azienda e comunque per un periodo non superiore ad anni 30 a far data dall'atto di sub concessione .

4. relativamente alla concessione “Temporanea della Fratta”, la sub concessione avrà durata fino alla scadenza della stessa ossia fino al 14/07/2020. Nel caso di richiesta di rinnovo della concessione, fino al rilascio del provvedimento di rinnovo stesso, per consentire continuità alla sub concessione potrà essere richiesta l'autorizzazione alla prosecuzione. Detta prosecuzione avrà carattere del tutto temporaneo e non potrà far sorgere alcun diritto, interesse o aspettativa giuridicamente tutelata al rinnovo in capo al concessionario uscente, né alcun indennizzo o onere di qualsiasi natura a carico dell'Agenzia nel caso in cui, a seguito dell'espletamento della procedura comparativa cui l'istanza di rinnovo è sottoposta, il concessionario uscente non dovesse risultare destinatario del provvedimento di rinnovo medesimo.
5. Nell'atto/i di sub concessione , oltre alle scadenze sopra indicate, dovrà essere previsto, che:
 - il sub concessionario debba assumere gli obblighi previsti dall'atto di concessione sopra richiamato (Determina n. 1059 del 14/05/2012-Prot. Prov.le n. 49979 del 15/05/2012 rilasciata dalla Provincia di Forlì – Cesena) nonché dalla normativa in materia relativi alle prescrizioni per l'esercizio dell'attività di coltivazione, nonché l'obbligo di corrispondere i diritti proporzionali di cui all'articolo 16 della L.R. 32/1988, fermo restando che il concessionario è obbligato solidalmente con il sub concessionario nei confronti dell'amministrazione alla quale sono dovuti tali oneri;
 - L'utilizzo delle acque da parte del sub concessionario debba avvenire nel rispetto dell'articolo 26 della L.R. 32/1988 nonché di quanto stabilito dal Titolo III della stessa legge;
 - il sub concessionario sia tenuto all'esercizio diretto dell'attività di coltivazione;
 - sia presentato adeguato aggiornamento della Denuncia di esercizio di cui all'art. 24 del D.P.R. 128/59 agli Enti competenti.
6. La presente autorizzazione sarà revocata nei casi di inadempienza previsti dall'art. 21 comma 2 della L.R. 17 agosto 1988, n. 32, dovuta ad esclusiva responsabilità dell'esercente, con la misura prevista dal comma 3 dello stesso articolo.
7. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
8. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Milena Lungherini attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

L'atto di sub concessione deve ritenersi valido a tutti gli effetti qualora rispetti le prescrizioni del presente provvedimento ed ogni altra disposizione normativa di settore.

Il presente provvedimento potrà essere revocato qualora l'esito della verifica di cui all'art. 91, comma 7 del D.lgs 159/2011 e s.m.i. attesti la sussistenza di cause interdittive.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data di rilascio, al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla medesima data.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o concessioni di cui occorre essere in possesso, anche non espressamente indicati nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto viene notificato alla Società Nuova Saltemi s.p.a , copia dello stesso viene inviato a Termegest s.r.l., al Comune di Bertinoro, all'Azienda A.U.S.L. di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica, al Ministero della salute-Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria(DGPRE), alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica, Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali, Servizio Assistenza Territoriale-Direzione Generale della cura della Persona, Salute e Welfare) ad Arpae-Servizio Affari Istituzionali, Pianificazione e Comunicazione.

La Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

(Dr. Carla Nizzoli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.